

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3718

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRIGNONE**

Norme concernenti il divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati per l’uccisione di animali

*Presentata il 5 aprile 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l’utilizzo di esche o bocconi avvelenati — sia in ambito urbano che extraurbano — e le sempre più frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell’ambiente sono causa di rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione. Inoltre, la presenza di veleni e di sostanze tossiche nel territorio rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l’ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, sia indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale.

Con queste premesse, nel 2008, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali aveva emanato l’ordinanza 18 dicembre 2008, recante « Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2009, e,

considerando come il fenomeno nel tempo sia stato e sia ancora largamente presente in ogni regione, la stessa è stata reiterata negli anni.

Le disposizioni dell’ordinanza del 2008 e della sua reiterazione con l’ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 2012, hanno reso possibile un maggiore controllo del fenomeno e sono utili a ridurre l’incidenza degli episodi di avvelenamento e all’individuazione dei responsabili, tuttavia nel corso degli anni è stata riscontrata una disforme applicazione delle disposizioni e in taluni casi, ancora peggio, la loro completa disapplicazione.

Tale strumento normativo è dunque certamente importante, ma per svolgere una più concreta azione di prevenzione e di contrasto del fenomeno occorrono disposizioni durature nel tempo e corredate di sanzioni.

È per questi motivi che le associazioni che tutelano gli animali e in particolare la Lega antivivisezione (LAV) da tempo chiedono che i contenuti dell'ordinanza siano trasformati in legge. Alcune regioni italiane, quali la Toscana, l'Umbria e la Puglia, si sono già dotate di una legge *ad hoc* per prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti ma, considerate la sua diffusione in tutta Italia e la pericolosità dei bocconi avvelenati per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente, è necessaria una legge nazionale che rafforzi i contenuti dell'ordinanza, ne standardizzi le procedure e le uniformi nel territorio nazionale e stabilisca sanzioni penali e amministrative per i trasgressori.

Al fine di tutelare la salute pubblica e di salvaguardare l'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente l'articolo 1, comma 1, prevede una serie di divieti relativi a esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive. La definizione di esche o di bocconi di cui al comma 1 non è solo circoscritta a preparazioni contenenti sostanze velenose, ma è estesa anche a preparati contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo. Poiché la denuncia è uno strumento fondamentale per contrastare il fenomeno e per individuare i responsabili, il comma 2 istituisce l'obbligo per il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto o che abbia riportato intossicazioni o lesioni a causa di esche o bocconi avvelenati o comunque di sostanze o alimenti preparati per uccidere di segnalare l'episodio alle autorità competenti.

Con l'articolo 2, commi 1 e 2, si disciplinano le modalità di derattizzazione e disinfezione alle quali i privati e le ditte che esercitano tali attività devono attenersi per eliminare il rischio che tali operazioni possano nuocere alle persone e alle specie animali non bersaglio. Con i commi 3 e 4 si definisce la procedura da seguire nel caso di operazioni di derattizzazione nelle aree

protette per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, e si prevede anche un piano di monitoraggio *post-trattamento* per verificare se eventuali decessi di animali non bersaglio siano attribuibili al trattamento stesso.

L'articolo 3, comma 1, prevede l'obbligo per il medico veterinario che emette una diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, o di rinvenimento di esche o bocconi avvelenati di darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario pubblico competente per territorio. Ciò permette di attivare immediatamente delle indagini volte a verificare la presenza di esche, bocconi o preparati letali nella zona in cui si è verificato l'episodio e conseguentemente di tutelare la salute pubblica e l'incolumità di animali e persone. Al fine di verificare se la causa della morte o dell'intossicazione sia avvenuta per avvelenamento o per ingestione di sostanze o preparati comunque letali, il comma 2 prevede che il medico veterinario debba inviare all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, gli istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre a necropsia l'animale ed effettuare gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica. Al fine di attivare tempestivamente le attività di bonifica dei luoghi colpiti e le indagini, il comma 2 prevede specifici obblighi per gli istituti.

Per avere le reali dimensioni e distribuzione del fenomeno e per approntare i necessari strumenti per eliminarlo, il comma 3 prevede che gli istituti aggiornino semestralmente la banca dati nazionale sugli avvelenamenti istituita presso il Ministero della salute.

Al fine di prevenire gli avvelenamenti l'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome indichino una lista delle sostanze velenose che devono essere sottoposte a vendita in regime controllato.

La tracciabilità degli acquirenti si rivela utile anche in caso di indagini su episodi di avvelenamento.

L'articolo 6 definisce i compiti del sindaco, massima autorità sanitaria a livello locale. Al fine tutelare la salute pubblica, l'incolumità degli animali e l'ambiente. Il comma 1 stabilisce che il sindaco in caso di avvelenamento anche solo sospetto, debba dare immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine. Per il necessario principio di precauzione e per evitare eventuali ulteriori ingestioni o contatto con materiale tossico o comunque con sostanze o preparati pericolosi anche da parte di persone, in particolare bambini, il comma 2 stabilisce che il sindaco emani un'ordinanza contingibile e urgente di divieto di accesso alla zona interessata. In considerazione di come molti avvelenamenti siano correlati ad attività come la caccia, la ricerca di tartufi o ad attività agricole, con la medesima ordinanza il sindaco vieta ogni attività venatoria e agro-silvo pastorale fino al momento in cui giungeranno gli esiti del presunto avvelenamento. Il comma 3 prevede che il sindaco debba procedere alla bonifica della zona entro 48 ore dall'accertamento della morte, dell'intossicazione o delle lesioni degli animali per avvelenamento nocive o comunque in base al referto anatomopatologico anche di sola prescrizione. Per far sì che non si verifichino ulteriori episodi, il sindaco prescrive il temporaneo divieto delle attività venatorie, di pascolo o altro, per un periodo determinato.

Per prevenire e contrastare il fenomeno è necessaria la sinergia e il coordinamento di tutte le figure deputate a ciò. L'articolo 7, tenuto conto che il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e che deve assicurare unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, istituisce presso le prefetture — uffici territoriali del Governo — un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare e per garantire un'azione uniforme.

Il fenomeno degli avvelenamenti è molto legato alle peculiarità del territorio, in particolare alle attività agro-silvo pastorali, al tasso di randagismo, alla vocazione venatoria e alla sensibilità della popolazione in materia di tutela degli animali e dell'ambiente.

L'articolo 8 istituisce quindi una commissione tecnico-consultiva regionale sul problema dell'avvelenamento degli animali e sulle problematiche, affini e connesse, con funzioni di indirizzo e di verifica dell'applicazione della legge.

Per impedire che i prodotti fitosanitari e le sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e dei lumachicidi a uso domestico, civile o agricolo siano ingeriti da animali cui non sono destinati, l'articolo 9 prevede che i produttori aggiungano al prodotto una sostanza amaricante o repellente.

L'articolo 10 stabilisce le sanzioni per chi viola le disposizioni della presente proposta di legge.

Il comma 1 prevede la sanzione penale della reclusione. Il comma 2 prevede che in caso di condanna di soggetti titolari di autorizzazioni, tesserini o licenze regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, sia prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza, che saranno revocati in caso di reiterazione.

Qualora la condanna sia a carico di una guardia particolare giurata o di una guardia volontaria, il comma 3 prevede la revoca definitiva del decreto o della nomina.

In considerazione della pericolosità delle sostanze utilizzate per le operazioni di derattizzazione e disinfestazione per gli animali non bersaglio e per la salute pubblica chiunque le effettui in violazione dell'articolo 2 è punito ai sensi del comma 4.

Tenuto presente il ruolo fondamentale del medico veterinario nella tutela della salute animale e umana, anche ai sensi del Codice deontologico della categoria, nonché quello di figura alla quale, per competenze tecniche e professionali, la legge affida l'attivazione delle procedure,

il comma 5 prevede che il mancato adempimento delle disposizioni dell'articolo 3 comporti l'applicazione di una sanzione e la segnalazione all'ordine dei medici veterinari.

L'articolo 11 stabilisce che all'applicazione, delle sanzioni amministrative pecuniarie debba provvedere il comune compe-

tente e affida la vigilanza sul rispetto della legge a una serie di soggetti.

Per finanziare le attività di bonifica, di prevenzione di contrasto degli avvelenamenti, l'articolo 12 stabilisce che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie siano attribuite al comune competente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque detenere, utilizzare, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente; sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi sostanza o alimento preparato in maniera tale da causare intossicazioni o lesioni ovvero la morte del soggetto che li ingerisce.

2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto o che abbia riportato intossicazioni o lesioni a causa di esche o bocconi avvelenati o di qualsiasi alimento o sostanza di cui al comma 1 del presente articolo deve segnalare l'episodio alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

## ART. 2.

*(Derattizzazione e disinfestazione).*

1. Tutte le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio, e sono pubblicizzate dalle ditte o dai privati cittadini tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, l'indicazione delle sostanze utilizzate e dell'antidoto, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento e l'indicazione della durata del trattamento. Le esche e i bocconi avvelenati devono essere racchiusi in contenitori rea-

lizzati in modo da consentire l'accesso agli stessi esclusivamente alla specie bersaglio.

2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, il responsabile della ditta specializzata o il privato cittadino provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche e dei bocconi avvelenati non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali bersaglio. Il ritrovamento di animali non bersaglio deve essere segnalato al servizio veterinario pubblico competente per territorio e al sindaco.

3. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, qualora esse siano particolarmente minacciate dai ratti e ogni metodo incruento si sia rivelato inefficace, è possibile effettuare, previa autorizzazione congiunta del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi. Tali operazioni devono essere comunque effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio, le esche e i bocconi avvelenati devono essere racchiusi in appositi e idonei contenitori e il tipo di rodenticida deve essere a bassa persistenza ambientale, sulla base della letteratura scientifica più aggiornata. Al fine di ottenere l'autorizzazione è necessario produrre una documentazione contenente:

- a) la stima della popolazione dei ratti;
- b) uno studio che dimostri l'impatto negativo della popolazione dei ratti sulle specie animali che si intendono salvaguardare;
- c) i metodi incruenti già utilizzati e i risultati ottenuti;
- d) il tipo di rodenticida che si intende utilizzare;
- e) la durata del trattamento.

4. Al termine dell'operazione di cui al comma 3, le esche e i bocconi avvelenati devono essere rimossi dall'ambiente e deve essere redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsa-

bile della stessa, nel quale è indicato il numero di esche e di bocconi immessi nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche e di bocconi non utilizzati e rimossi al termine dell'operazione. Il verbale, inviato in copia al Ministero della salute e al servizio veterinario pubblico competente per territorio, è a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Al termine dell'operazione deve essere altresì effettuato un piano di monitoraggio *post*-trattamento comprendente la raccolta di tutti gli animali trovati morti nell'area interessata con l'individuazione delle cause del decesso per verificare se la morte sia attribuibile al trattamento stesso.

### ART. 3.

#### *(Funzioni del medico veterinario).*

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ovvero di rinvenimento di esche o di bocconi avvelenati o comunque di sostanze o di alimenti di cui all'articolo 1, comma 1, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario pubblico competente per territorio.

2. Il medico veterinario invia all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da un referto anamnestico utile a indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e di campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o di bocconi sospetti di avvelenamento avviene tramite il servizio veterinario pubblico competente per territorio o le imprese convenzionate. Tale invio, accompagnato da un'apposita scheda, può avvenire anche tramite il medico veterinario, il detentore dell'animale o chiunque lo abbia rinvenuto o abbia rinvenuto esche o bocconi sospetti di avvelenamento.

## ART. 4.

*(Istituti zooprofilattici sperimentali).*

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necropsopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali eseguono e refertano la necropsopia entro quarantotto ore e le analisi entro ventiquattro ore dall'arrivo del campione, comunicandone gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al servizio veterinario pubblico competente per territorio, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorità giudiziaria.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali aggiornano semestralmente la banca dati nazionale sugli avvelenamenti, appositamente istituita presso il Ministero della salute, con la distribuzione degli episodi di avvelenamento nonché con la loro localizzazione temporale e con il tipo di veleno o di sostanza utilizzata.

## ART. 5.

*(Elenco delle sostanze velenose sottoposte a vendita in regime controllato).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose che, per finalità propria o a causa del loro uso, anche per la preparazione di esche e di bocconi avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.

2. La lista di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è pubblicata integralmente nel *Bollettino Ufficiale* della regione o della provincia autonoma.

## ART. 6.

*(Sindaco).*

1. Il sindaco, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, dà

immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre autorità competenti e dispone l'affissione di avvisi nella zona interessata.

2. Entro dodici ore dalla comunicazione di cui al comma 1, il sindaco emana un'ordinanza contingibile e urgente di divieto di accesso alla zona interessata per un perimetro pari a un chilometro quadrato dal punto in cui è avvenuto l'episodio di presunto avvelenamento o da quello in cui è stata rinvenuta la presunta esca o boccone. Con la medesima ordinanza il sindaco vieta ogni attività venatoria e agro-silvo-pastorale fino alla comunicazione dell'esito delle analisi di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Il sindaco, entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, provvede ad attivare con procedura d'urgenza, in collaborazione con il servizio veterinario pubblico competente per territorio, adeguate attività di bonifica della zona interessata. A tali attività possono collaborare le guardie zoofile. Il sindaco provvede, altresì, a segnalare l'area colpita con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte avvalendosi anche delle guardie zoofile. Per accertata violazione del divieto di cui al citato articolo 1, comma 1, si intende anche il risultato della necropsia quando l'anatomo-patologo dell'istituto zooprofilattico sperimentale, sulla base del quadro anatomo-patologico riscontrato, non esclude la morte per avvelenamento anche se ancora in attesa dell'esito degli ulteriori accertamenti di laboratorio. Entro il termine di cui al primo periodo, il sindaco prescrive il temporaneo divieto delle attività venatorie, di pascolo o di altre attività, per almeno un anno, a seconda della tossicità della sostanza utilizzata valutata sulla base di tabelle di rischio.

4. Qualora, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, siano rinvenute altre esche o bocconi avvelenati, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verificano nella stessa zona uno o più episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche o di bocconi avvelenati, il sindaco dispone con urgenza la delimitazione dell'a-

rea perimetrale e dei punti di accesso, a seconda dell'estensione e della morfologia della zona, con avvisi segnalanti il pericolo.

ART. 7.

*(Compiti delle prefetture).*

1. Presso le prefetture – uffici territoriali del Governo è attivato un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare ai sensi della presente legge e per la prevenzione, la repressione e il monitoraggio dell'utilizzo e della detenzione di esche e bocconi avvelenati per l'uccisione di animali, al fine di garantire un'azione uniforme.

2. Il tavolo di cui al comma 1, coordinato dal prefetto o da un suo rappresentante, è composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle zone interessate e dai rappresentanti dei servizi pubblici competenti per territorio, del Corpo forestale dello Stato, degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle guardie zoofile e delle Forze di polizia locali, da un medico veterinario nominato dall'ordine provinciale dei medici veterinari e da due rappresentanti delle associazioni animaliste più rappresentative a livello nazionale e riconosciute enti morali od organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ART. 8.

*(Commissione tecnico-consultiva).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura dell'assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita una commissione tecnico-consultiva sul problema dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse, composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato, che la presiede;

b) un funzionario del dipartimento competente in materia di sanità con funzioni di segretario;

c) un rappresentante degli ordini dei medici veterinari presenti nel territorio regionale;

d) un rappresentante delle facoltà universitarie di medicina veterinaria presenti nel territorio regionale;

e) un rappresentante dell'istituto zootecnico sperimentale competente per territorio;

f) due rappresentanti delle associazioni animaliste di cui all'articolo 7, comma 2.

2. La commissione tecnico-consultiva ha funzione di indirizzo e di verifica dell'applicazione della presente legge e deve essere convocata a cadenza almeno trimestrale.

#### ART. 9.

##### *(Produttori).*

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e dei lumachicidi a uso domestico, civile o agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole per i bambini e per gli animali non bersaglio.

2. I rodenticidi devono essere sempre racchiusi in un contenitore che consente l'accesso solo all'animale bersaglio.

3. Sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 sono indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso e il relativo antidoto.

#### ART. 10.

##### *(Sanzioni)*

1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 1 è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con l'obbligo di risarcire le spese di bonifica dei luoghi di cui all'articolo 6 comma 2. Sono sempre previsti il sequestro delle esche e dei bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi ai sensi dell'articolo 13, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni, di tesserini o di licenze regionali o provinciali relative ad attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione della violazione dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza.

3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o di guardia volontaria, è altresì prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria.

4. Il mancato adempimento delle disposizioni dell'articolo 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 1.500 euro. In caso di ditte specializzate è altresì prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo di tre mesi.

5. Il mancato adempimento delle disposizioni dell'articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 1.500 euro e la segnalazione all'ordine dei medici veterinari competente per il relativo provvedimento disciplinare.

6. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie.

#### ART. 11.

*(Applicazione delle sanzioni e vigilanza).*

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10 della presente legge provvede il comune nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, il comune trasmette copia

dell'ordinanza-ingiunzione all'ente o all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, il tesserino o la licenza ovvero che ha emanato l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.

3. La vigilanza sul rispetto della presente legge è affidata alle Forze di polizia dello Stato, alla Polizia locale, nonché, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nazionali riconosciute ente morale.

#### ART. 12.

*(Destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).*

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10 affluiscono all'entrata del bilancio del comune competente per essere investite in attività di prevenzione, bonifica e contrasto degli avvelenamenti, nonché in attività di sensibilizzazione da attuare anche con la collaborazione delle associazioni animaliste.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0042050\*